

# Segnalazione Centrale Rischi: sconfinamenti e sofferenze



*Le categorie di crediti “deteriorati” segnalate dalle banche alla Centrale Rischi.*

La **segnalazione alla Centrale Rischi** della Banca d'Italia come “cattivo pagatore” dipende della qualità e dalla condizione del credito, nonché dal tempo dell'inadempimento.

La legge parla a tal proposito di “**stato del rapporto**” che indica la situazione dei crediti bancari. Esistono due possibili categorie: **inadempienze probabili** e **inadempimenti persistenti** (crediti scaduti e/o sconfinanti). Son state abrogate le definizioni di incaglio e credito ristrutturato.

In particolare sono classificati:

- come **inadempienze probabili**, le linee di credito concesse ad un debitore sul quale la banca abbia espresso un giudizio circa

**l'improbabilità che adempia** integralmente alle proprie obbligazioni (in linea capitale e/o interessi) senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie. Tale valutazione deve essere operata in modo indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati;

- come **inadempimenti persistenti**, i crediti scaduti o sconfinanti in via continuativa **da oltre 90 giorni**.

Ai fini della segnalazione si precisa che:

- la classificazione tra le "inadempienze probabili", in quanto relativa all'**intera esposizione verso il cliente**, deve essere indicata su **tutte le linee di credito** riferite al soggetto;
- per la classificazione degli "inadempimenti persistenti" si tiene conto del solo requisito della **continuità** e non si considerano né compensazioni con margini disponibili, esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore, né soglie di rilevanza;
- l'informazione relativa agli "inadempimenti persistenti", anche se riferita a crediti classificati tra le "inadempienze probabili", deve essere rilevata sulle **single linee di credito** interessate.

## Segnalazione sofferenze

Nella categoria di censimento "sofferenze" va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di **soggetti in stato di insolvenza**, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda.

Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese.

L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della **complessiva situazione finanziaria del cliente** e non può scaturire automaticamente da un **mero ritardo** di quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza.

La segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta quando:

- **cessa lo stato di insolvenza** o la situazione ad esso equiparabile;
- il credito viene **rimborsato** dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio; rimborsi parziali del credito comportano una corrispondente riduzione dell'importo segnalato;
- il credito viene **ceduto a terzi**;
- i competenti organi aziendali, con specifica delibera hanno preso definitivamente atto della irrecuperabilità dell'intero credito oppure rinunciato ad avviare o proseguire gli atti di recupero.

Il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione ad esso equiparabile non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle **rilevazioni pregresse**.